



15297-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -  
Ercole Aprile - Relatore -  
Maria Silvia Giorgi  
Maria Sabina Vigna  
Stefania Riccio

Sent. n.sez. 692  
CC - 20/04/2021  
R.G.N. 7642/2021

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal  
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste  
nel procedimento a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (Bosnia) il

avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte di appello di Trieste;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la sussistenza  
delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trieste dichiarava non  
sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione  
presentata dalla Federazione della Bosnia Erzegovina nei confronti del cittadino  
bosniaco \_\_\_\_\_ in relazione al mandato di arresto estradizionale emesso  
il 24 settembre 2018 dall'autorità giudiziaria di quello Stato straniero per dare

esecuzione alla sentenza definitiva dell'8 aprile 2016 con la quale il Tribunale di Tuzla aveva condannato il prevenuto in relazione ai reati di associazione per delinquere e di abuso di ufficio.

Rilevava la Corte di appello come non sussistessero tutte le condizioni previste dalla disciplina codicistica per accogliere quella richiesta di estradizione passiva, avendo l'autorità richiedente fornito informazioni non rassicuranti in ordine al rischio che il [redacted] possa essere sottoposti in un carcere bosniaco a trattamenti disumani o degradanti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte di appello, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la predetta Corte territoriale ommesso di considerare i rassicuranti dati informativi trasmessi dall'autorità governativa bosniaca in ordine al trattamento carcerario al quale sarà sottoposto il [redacted] e per avere, invece, valorizzato non meglio precisati elementi conosciuti desunti da siti web circa la problematicità dello stato dei detenuti nelle carceri dello Stato richiedente l'extradizione.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto.

2. E' espressione di un pacifico orientamento esegetico il principio secondo il quale, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., è onere dell'estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante (Sez. 6, Sentenza n. 8529 del 13/01/2017, Fodorean, Rv. 269201). Inoltre, con riferimento alla 'parallela' disciplina del mandato di arresto europeo, si è sostenuto che per accertare l'effettiva sussistenza di un pericolo di trattamento inumano e degradante, ostativo alla consegna del detenuto all'autorità dello Stato richiedente occorre l'acquisizione, da parte dell'autorità giudiziaria remittente, di informazioni "individualizzate" sul regime di detenzione (Sez. 6, n. 26383 del 05/06/2018,

P.G. in proc. Chira, Rv. 273803); e ciò perché, si è chiarito, l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sent. del 05/04/2016, C-404/15, Aaranyosi e C-659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative a le specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato (Sez. 6, n. 47891 del 11/10/2017, Enache, Rv. 271513; conf. Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Earbu, Rv. 267296; e, nella quale si è specificato chiarito come debba "ritenersi integrare una situazione di grave ed intollerabile sovraffollamento, suscettibile di integrare i presupposti dell'art. 3 CEDU, la detenzione della persona in uno spazio inferiore a tre metri quadrati in regime chiuso; mentre come tale "forte presunzione" di disumanità della restrizione in caso di superficie inferiore a detta soglia possa nondimeno essere superata in presenza di circostanze che consentano al detenuto di beneficiare di maggiore libertà di movimento durante il giorno, rendendogli possibile il libero accesso alla luce naturale ed all'aria, sì da compensare l'insufficiente assegnazione di spazio).

Di tali *regulae iuris* la Corte di appello di Trieste non ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, in quanto ha valorizzato non meglio precisati dati informativi desunti da siti internet ed ha qualificato come generiche ed evasive le risposte fornite dall'autorità governativa bosniaca, che, invece, appaiono sufficientemente definite in ordine all'istituto e alle caratteristiche del regime detentivo al quale sarà sottoposto il prevenuto, ai verosimili sviluppi dell'esecuzione della pena che lo riguarderà e alla situazione carceraria che gli sarà riservata nell'istituto di destinazione al quale sarà destinato. In particolare, quella autorità aveva puntualizzato che la superficie della cella all quale verrà assegnato il prevenuto sarà non inferiore a quattro metri quadrati, al netto dello spazio occupato dalle attrezzature e dai servizi; e che i detenuti beneficeranno di una assistenza sanitaria, eventualmente integrata anche da strutture ospedaliere esterne: descrizione nelle quali non pare ravvisabile quella violazione dell'art. 3 CEDU che, secondo quanto specificato dalla Corte di Strasburgo, impone allo Stato l'obbligo positivo di assicurarsi che tutte le persone ristrette siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato a uno stress o a una prova la cui intensità superi il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione e che, considerate le esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in maniera adeguata (così, da ultimo nella sentenza del 09/07/2013, Ciobanu c. Romania e Italia, n. 4509/08).

Peraltro, laddove i giudici di merito avessero ritenuto necessario acquisire ulteriori e più specifiche informazioni, anche in relazione alle particolari

condizioni di salute dell'estraddando e alle cure di cui lo stesso abbisogna, ben avrebbero potuto formulare all'autorità governativa straniera una richiesta integrativa di notizie.

3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio alla Corte di appello di Trieste che nel nuovo giudizio si uniformerà agli indicati principi di diritto.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/04/2021



Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



Dott.ssa Lisa Cirio

